

Bilancio 2021

Giacomo Manzana Elena Iori



ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it

Re

www.manzana.it

VII

Bilancio 2021

Giacomo Manzana Elena Iori

Indice degli argomenti

- Termini
- Assemblee in videoconferenza – dl 228/2021
- Continuità aziendale
- Revisione – dl 118/2021

- Ammortamenti dl 228/2021
- Moratoria mutui e leasing dl 228/2021
- Riduzione capitale per perdite - dl 228/2021
- Rivalutazione riallineamento delle immobilizzazioni immateriali l 234/2021
-
- Erogazioni liberali in nota integrativa
- Crediti d'imposta beni strumentali
-
- Oic 31 – Fondo rischi e oneri
- Oic 9 – Impariment test
- Oic 11 - Rilevanza
-
- SuperAce
- Interessi passivi

Termini di approvazione del bilancio 2021

Termini di approvazione del bilancio

Non è estato prorogato il termine per l'approvazione dei bilanci previsti **dall'art. 106 del DI 18-2020** (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) – secondo il quale «1. **In deroga a quanto previsto dagli articoli** 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio».

- >> L'utilizzo del termine più ampio non doveva essere motivato da parte della società.
- >> Il termine di 180 giorni era da intendersi riferito alla data di "prima convocazione" dell'assemblea.
- >> Il ricorso al più ampio termine di convocazione era una mera facoltà per le società, che pertanto potranno convocare l'assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020, più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni ulteriori rispetto all'approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l'assemblea secondo le modalità indicate nel decreto.

Termini

Società	Condizioni	Convocazione Assemblea	Versamento Imposte	Mod. Redditi
Redige il bilancio consolidato	In ogni caso ⇒	Entro il 29.6.2022	Entro il 16.7.2022 (o entro 16.8 con maggiorazione 0,4%)	Entro il 30.9.2022
Non redige il bilancio consolidato	Esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto ⇒	(possibile seconda convocazione entro 30 gg.)		
	Non esistono particolari esigenze legate a struttura e oggetto ⇒	Entro il 30.4.2022 (possibile seconda convocazione entro 30 gg.)	Entro il 16.6.2022 (o entro 16.7 con maggiorazione 0,4%)	

Tempistica (1): S.p.a. e S.r.l. con revisione e/o collegio sindacale

Termine	Adempimento
T- 30 gg.	<ul style="list-style-type: none">➤ Verbale di riunione del Cda di approvazione del progetto di bilancio (previa convocazione entro i termini previsti dalla statuto)➤ Consegna del progetto di bilancio all'incaricato del controllo contabile e al collegio sindacale
T- 15 gg.	<ul style="list-style-type: none">➤ Verbale di riunione del Collegio sindacale e/o dell'incaricato del controllo contabile di approvazione delle relazioni previste dagli artt. 2429 e 2409-ter c.c.
T-15 gg.	<ul style="list-style-type: none">➤ Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede a disposizione dei soci
T-8 gg. (o altro termine da statuto)	<ul style="list-style-type: none">➤ Convocazione dell'assemblea dei soci mediante raccomandata (o altro mezzo indicato dallo statuto); può essere prevista una seconda convocazione entro 30 gg. dalla data della prima (art. 2369 c.c.)
T	<ul style="list-style-type: none">➤ Verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio

Tempistica (2): S.r.l. senza revisione e/o collegio sindacale

Termine	Adempimento
T- 15 gg.	➤ Verbale di riunione del Cda di approvazione del progetto di bilancio (previa convocazione entro i termini previsti dalla statuto)
T-15 gg.	➤ Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede a disposizione dei soci
T-8 gg. (o altro termine da statuto)	➤ Convocazione dell'assemblea dei soci mediante raccomandata (o altro mezzo indicato dallo statuto); può essere prevista una seconda convocazione entro 30 gg. dalla data della prima (art. 2369 c.c.)
T	➤ Verbale di assemblea dei soci di approvazione del bilancio

Rinvio a 180 giorni: le cause

1. La società **redige il bilancio consolidato;**

2. La società non redige il bilancio consolidato, ma presenta **particolari esigenze** legate ad oggetto e struttura

Esempi:

- ✓ società che devono procedere alla valutazione di partecipazioni in altre società;
- ✓ dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea e nomina nuovi amministratori che hanno bisogno di tempo per raccogliere e verificare i dati contabili;
- ✓ esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata;
- ✓ variazione del sistema informatico;
- ✓ partecipazione ad operazioni straordinarie.

Rinvio a 180 giorni: le formalità

- Segnalare le ragioni del rinvio nella **relazione sulla gestione** (art. 2428 c.c.) o, qualora non sia redatta, nella nota integrativa;
- Non è prevista dalla legge, ma è estremamente opportuna una **deliberazione specifica da parte del Consiglio di Amministrazione** entro il termine assembleare ordinario (120 giorni).

Rinvio a 180 giorni: le formalità

Fac-simile Verbale Cda

Ordine del giorno

1) Adozione del termine di 180 giorni previsto dallo statuto sociale per la convocazione dell'assemblea sul bilancio dell'esercizio 2008

Il Presidente, nel ricordare che l'art. ... dello statuto stabilisce la possibilità di convocare l'assemblea in merito al bilancio, oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se lo richiedono particolari esigenze legate all'oggetto e alla struttura della società, fa presente quanto segue:

indicare il motivo del rinvio

Per i motivi sopra illustrati, il Presidente chiede al Cda di deliberare il rinvio a 180 giorni del termine per convocazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, udite ed approvate le proposte del Presidente, dando atto che sussistono i presupposti richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera di convocare l'assemblea dei soci sul bilancio nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, rinviando ad una successiva riunione l'approvazione del progetto di bilancio.

Assemblee in videoconferenza

Assemblee

L'art. 3, co.1 del dl 228/2021 (C.d. milleproroghe) ha previsto la proroga **fino alle assemblee tenute entro il 31.7.2022** (in precedenza, 31.7.2021) delle disposizioni **ex art. 106, comma 7, DL n. 18/2020**, c.d. "Decreto Cura Italia".

Art. 3. Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.

In particolare, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- **il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'assemblea può svolgersi**, anche esclusivamente, **mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le **srl** possono consentire che **l'espressione del voto** dei soci avvenga mediante **consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.**

Assemblee

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) – Dl 18-2020

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le **società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici** possono prevedere, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,**

- l'espressione del voto in via **elettronica o per corrispondenza [c.d. voto a distanza];**e

- l'intervento all'assemblea mediante **mezzi di telecomunicazione;** le predette società possono altresì prevedere che

- **l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione**

che garantiscono

@l'identificazione dei partecipanti,

@la loro partecipazione e

@l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile

>> Quindi, **le società che non hanno previsto l'utilizzo di tali strumenti nei loro statuti,** potranno farvi ricorso – senza bisogno di alcuna modifica statutaria – prevedendole nell'avviso di convocazione.

>> La norma consente di derogare alle disposizioni vigenti **che vedono gli strumenti di partecipazione 'a distanza' in assemblea come un *diritto dei soci* e non come un *obbligo*.**

Assemblee

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società) – Dl 18-2020

2. (...) senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

- >> In linea con una recente **massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 dell'11 marzo 2020)**, il decreto dispone che nelle assemblee “virtuali”, **non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio;**
- >> La massima n. 187 ha inoltre chiarito che la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la **totalità dei partecipanti alla riunione**, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo **indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante** o il notaio.
- >> La massima n. 187 ha inoltre chiarito le regole valgono **per assemblea, per cda e collegio sindacale**

Srl – consenso e consultazione

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

3. Le **società a responsabilità limitata** possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante **consultazione scritta** o per **consenso espresso** per iscritto.

Validità delle modifiche

Art. 106 (*Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società*) – *Dl 18-2020*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020** ovvero entro la data, se successiva, **fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale** relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Art. 3. *Proroga di termini in materia economica e finanziaria*

1. *Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022.*

Notariato di Milano massima n. 187 del 2020

Le disposizioni normative sono in linea con la **massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 dell'11 marzo 2020)**, secondo la quale

>>nelle assemblee “virtuali”, **non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio;**

>> la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la **totalità dei partecipanti alla riunione**, compreso il presidente, essendo sufficiente che nel luogo **indicato nell'avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante** o il notaio;

>> le regole valgono **per assemblea, per cda e collegio sindacale.**

La continuità aziendale nei bilanci d'esercizio

Art. 7 del DI 23/2020

Art. 38-quater DI 34/2020

Continuità aziendale – Art. 38-quater DI 34/2020 (in precedenza Art. 7 del DI 23/2020)

Art. 38-quater Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci **il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020** (...) la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1*), *del codice civile* **è effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio.**

2. Nella predisposizione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'*articolo 2423-bis, primo comma, numero 1*), *del codice civile* può comunque essere effettuata **sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.**

OIC documento interpretativo 6. Non era possibile attivare la deroga SE alla data di chiusura dell'esercizio (ad esempio il 31 dicembre 2019) **la società si trovava nelle condizioni** descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11 [mancanza di continuità aziendale in quanto: 23 non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione nell'arco temporale futuro di riferimento ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento 24 accertato causa di scioglimento di cui all'art. 2484].

La deroga non legittimava il non monitoraggio della continuità aziendale

È vero che le norme del DI 23/2020 e dell'art. 38-quater DI 34/2020 - disapplicando (*) l'applicazione della continuità aziendale per l'emergenza sanitaria ai bilanci 2019 e 2020 e (**) gli art. 2446 e 2447 in tema di necessità di patrimonializzazioni delle imprese in caso di patrimoni netti negativi **hanno ridotto la pressione sotto l'aspetto patrimoniale** e permesso la tempestiva approvazione dei bilanci, **ma gli effetti prospettici della crisi andavano sempre e comunque monitorati.**

La società doveva:

- 1) essere in grado di comprendere **l'impatto sulla situazione economica e finanziaria delle società** partendo dalla **valutazione dei rischi**,
- 2) valutare la **logica prospettica alla situazione di crisi**

La deroga non legittimava il non monitoraggio della continuità aziendale

Gli effetti prospettici della crisi andavano sempre e comunque monitorati: **non erano escluse situazioni in cui, pur potendo evitare l'obbligo civilistico, sia compromessa in toto l'esistenza dell'impresa.**

In tal caso gli amministratori dovevano agire di conseguenza.

OIC 11 – Continuità aziendale

22. Nella **fase di preparazione del bilancio**, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a **un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio.

- >> Disposizione simile a quella contenuta nel **OIC 11 par. 4.2** par. 20 (*dalla data di chiusura dell'esercizio*) e nello **IAS 1**.
- >> **L'OIC 5 (par. 7)** prevede che: «*Il postulato del «going concern» si fonda sul presupposto «dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare per almeno i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio».*».
- >> In ambito di **revisione legale** (Isa 570) vi è unanime indicazione circa la «durata» dell'orizzonte temporale **12 mesi**.
- >> L'orizzonte per **amministratori e sindaci è prevista in 3 anni** nel Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009.

OIC 11 – Continuità aziendale

- 1 22. (...) _Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, **siano identificate significative incertezze** in merito a tale capacità, nella **nota integrativa**
- devono essere chiaramente fornite le informazioni relative a ● fattori di rischio, ● assunzioni effettuate e ● incertezze identificate, nonché ai ● piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze.
 - devono essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative ● le incertezze esposte e ● le ricadute sulla continuità aziendale.

Un esempio concreto di tale informativa è rinvenibile nel **documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, allegato 1, esempio 2, pagine 11 e 12.**

Nel caso in cui **venga constatata la perdita della «prospettiva della continuazione dell'attività»** gli scenari possibili sono due:

- 2 23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, **NON vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile** cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
- 3 24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, **viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile**, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

CONTINUITA' AZIENDALE: Principio di Revisione 570 - possibili indicatori

Per valutare le situazioni in cui il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere appropriato, l'OIC5 richiamata il Principio di Revisione 570, il quale individua la seguente lista di possibili indicatori:

Indicatori finanziari

- ▶ situazione di **deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo**;
- ▶ **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza** senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- ▶ indicazioni di **cessazione del sostegno finanziario** da parte dei finanziatori e altri creditori;
- ▶ bilanci storici o prospettici che mostrano **cash flow negativi**;
- ▶ principali **indici economico-finanziari negativi**; o in costante peggioramento;
- ▶ **consistenti perdite** operative o significative perdite di valore delle attività che generano cash flow;
- ▶ mancanza o discontinuità nella **distribuzione dei dividendi**;
- ▶ incapacità di saldare i **debiti alla scadenza**; e di incassare i crediti alla scadenza
- ▶ incapacità nel rispettare le **clausole contrattuali** dei prestiti (covenants);
- ▶ cambiamento delle **forme di pagamento concesse dai fornitori** dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- ▶ incapacità di **ottenere finanziamenti** per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari;

CONTINUITA' AZIENDALE: Principio di Revisione 570 - possibili indicatori

Indicatori gestionali

- ▶ perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli; o dei sindaci (specie se di recente nomina)
- ▶ perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- ▶ Difficoltà nell'organico del personale o scarsità di rifornimenti fondamentali

Altri indicatori

- ▶ capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- ▶ contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare;
- ▶ modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all'impresa
- ▶ Sopravvenuta mancanza dei requisiti per il mantenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività sociale prevalente;
- ▶ [...]

Codice della crisi d'impresa - Assetti organizzativi – Art. 375 Dlgs 14/2019

Art. 375 Assetti organizzativi dell'impresa

Entrata in vigore trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto (=14 marzo 2019).

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: “Gestione dell'impresa”.

2. **All'articolo 2086 del codice civile**, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di **istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa,**

anche in funzione

@ della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché

@ @ di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

- Relazione art. 12-25 Dlgs 14/2019. La necessità «istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa” è **anche in funzione** della **rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».**

Codice della crisi d'impresa – Art. 13 Dlgs 14/2019

Art. 2 co. 1 del Dlgs 14/2019 («Definizioni»)

- **«insolvenza»** (lett. b), riprende esattamente, con una vera e propria parafrasi, la nozione dell'art. 5 Lf, coincide con «lo stato del debitore che si manifesta con **l'impossibilità per l'imprenditore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni**»;
- **«crisi»**, (lett. a), viene definita come lo **«stato di difficoltà economico-finanziaria»** che **rende probabile l'insolvenza** del debitore [= probabile impossibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni] e che per le imprese **si manifesta** come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate».

Indicatori della crisi

1. Costituiscono **indicatori di crisi** gli **squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili** attraverso **appositi indici** che **@diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i *6 mesi successivi* e @@delle prospettive di continuità aziendale *per l'esercizio in corso* o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.**

Flussi che l'azienda è in grado di produrre nel medio

- + Ricavi
- Costi MP
- Costi Servizi
- Costi Dipendenti

Margine operativo lordo

+/- Variazione attivo commerciale netto

Ingloba, se sono stati **finanziati a leva:**

- **Perdita di periodi non a break even**
- **Rinvii a brevissimo (erariali, fornitori, affitti, ecc.)**
- **Sistemazione di posizioni pregresse**
- **Necessità per Attivo commerciale netto**
- **Necessità per nuovi investimenti**

Casch flow generato dall'attività corrente

Banche e Rinvii	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Interessi passivi</u> (CE) ➤ <u>Quote capitali</u> (variazione dei debiti a m/l - SP) 	Dipende: dall'indebitamento complessivo
Soci	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Dividendi</u> e distribuzione di riserve (variazione del PN - SP) 	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
Fisco	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pagamento <u>imposte</u> (variazione delle imposte - SP) 	Dipende: Dal risultato dell'esercizio (con ritardo di un anno)
Investimenti senza ricorso all'indebitamento bancario o ad apporto di mezzi propri	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Investimenti</u> (variazione delle immobilizzazioni per la parte che eccede l'indebitamento bancario e i mezzi propri - SP) 	Dipende: Dalla disponibilità dei mezzi finanziari
TFR		Periodiche
Straordinari		Periodiche

**Nomina dell'organo di controllo o del
revisore e modifica degli statuti
Art. 379 Dlgs 14/2019**

Nomina degli organi di controllo – Art. 379 Dlgs 14/2019

1. All'articolo 2477 il 2 e il 3 comma sono sostituiti dai seguenti:

- (co. 2) La **nomina** dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) **ha superato per 2 esercizi consecutivi almeno 1** dei seguenti limiti:
 - 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale**: 4 milioni di euro (modifica decreto sblocca cantieri);
 - 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 4 milioni di euro (modifica decreto sblocca cantieri);
 - 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: 20 unità (modifica decreto sblocca cantieri)».

La relazione evidenzia che «La norma, sempre **al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi**, in attuazione di uno specifico e dettagliato principio di delega, **amplia le ipotesi** in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori».

Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

Il testo **dell'art. 8 co. 6-bis del DI 162/2019** – c.d. Milleproroghe prevede che: *“6-bis. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: “entro nove mesi dalla predetta data” sono sostituite dalle seguenti: “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.*”

L'art. 51-bis del DI 34/2020 – decreto Rilancio introdotto in sede di conversione – ha previsto che «1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: "bilanci relativi all'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilanci relativi all'esercizio 2021”.

L'art. **1-bis DI 118/2021 ha previsto che** 1. All'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «dei bilanci relativi all'esercizio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dei bilanci relativi all'esercizio 2022».

A seguito di tale modifica **l'art. 379, co. 3 del Dlgs 14/2019** adesso prevede che *“3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo [16/3/2019], quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1 [requisiti di nomina – Art. 2477 co. 2 del c.c.], devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma **entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022 2021 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile”** ~~entro nove mesi dalla predetta data.~~*

Nomina degli organi di controllo – Riapertura dei termini

- 1. Esercizio di riferimento.** Per una società con esercizio coincidente con l'anno solare i periodi di osservazione per il **superamento dei parametri saranno il 2021/2022** e non, come era in vigore della precedente norma, il 2017/2018 (poi 2018-2019).
- 2. Primo bilancio revisionato.** In caso di nomina della revisione in sede di approvazione del bilancio 2021, **il primo bilancio da sottoporre a revisione (e a conseguente giudizio) è quello del 2023**. Il 2019, 2020, 2021 e 2022 rimarranno da non revisionare.
- 3. Possibilità di revoca / dimissioni dei revisori già nominati.** Trattandosi di una riapertura dei termini **non vi sono le ragioni per una revoca per giusta causa dei revisori già nominati**. Infatti, non determina una situazione di **“sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge” prevista dall’art. 4, comma 1, lett. I) del decreto ministeriale 261/2012** (come, ad esempio, avvenuto per effetto dell’innalzamento dei parametri operato dalla c.d. “legge sblocca cantieri” per quelle società che si fossero trovate al di sotto dei nuovi limiti) poiché non vengono meno le ragioni della nomina **ma semplicemente viene concesso un tempo più ampio per provvedere**. Il fatto che in tal modo viene meno l’obbligo di revisione del 2019 è una conseguenza e non l’effetto della modifica.
Non vi sono nemmeno le ragioni per una dimissioni del revisore per la mancanza delle “idonee circostanze” di cui all’art. 5 del decreto ministeriale 261/2012.
Peraltro **non risolverebbe l’intento di evitare l’emissione del giudizio sul bilancio 2019**: l’art. 7 decreto ministeriale 261/2012, “Risoluzione consensuale del contratto di revisione”, prevede che le funzioni di revisione legale “continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore, fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni”. In altri termini una cessazione dell’incarico, in assenza di sostituzione, imporrebbe al revisore di emettere il giudizio sul bilancio .
Ad ogni modo nel caso di revoca o di dimissioni, l’art. 8 del citato decreto ministeriale 261/2012 **non consente alla società di rinominare lo stesso revisore cessato se non decorso un anno dall’avvenuta cessazione anticipata.**
In tal senso Mef in commissione n. 3-01842 del 15/10/2020.

Nomina degli organi di controllo – Art. 379 Dlgs 14/2019

- (co. 3) L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa** quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti.

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[2] abrogato.

[3] La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis.

[4] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

[5] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

[1] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

[2]. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato per **due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:
 - 1) **totale dell'attivo dello stato patrimoniale**: 4 milioni di euro;
 - 2) **ricavi delle vendite e delle prestazioni**: 4 milioni di euro;
 - 3) **dipendenti occupati in media durante l'esercizio**: 20 unità.

[3] L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma **cessa** quando, **per tre esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti.”

[4] Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nomina degli organi di controllo – Art. 379 Dlgs 14/2019

2. All'articolo 2477

- è integrato il co. 5 con “o su **segnalazione del conservatore del registro delle imprese**”

[6] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

[5] L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla **nomina** dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato
o su **segnalazione del conservatore** del registro delle imprese.

- e è aggiunto il co. 6 “Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 **[in materia di controllo giudiziario sulla gestione]** anche se la società è priva di organo di controllo.”.

[7] Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 [denuncia in tribunale degli amministratori] anche se la società è priva di organo di controllo.

Art. 2409 Denuncia degli amministratori. Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale **possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società.** Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Di fatto viene normativamente riconosciuta anche in tali società **la possibilità di denuncia dei soci al Tribunale delle violazioni degli amministratori che possono recare danno alla società,** risolvendo così l'ampio dibattito sviluppatosi in dottrina e giurisprudenza sul tema.

Nomina degli organi di controllo – Art. 379 Dlgs 14/2019

Regola a regime (CNDCEC – 15 aprile 2009 – Informativa 33/09)

«In linea di principio, il momento nel quale scatta l'obbligo di nominare il collegio sindacale nelle Srl corrisponde alla **data di approvazione del bilancio** che, al termine del secondo esercizio, registra il superamento dei relativi parametri. In altre parole la nomina del collegio sindacale dovrebbe essere deliberata in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio consecutivo in cui risultano superati almeno due parametri (...).

Tuttavia, in riferimento all'ipotesi di **mancata approvazione del bilancio**, pur non essendo possibile fornire una soluzione unitaria, appare corretto ritenere che (...) il momento dal quale sorge l'obbligo di nomina del collegio sindacale possa essere anticipato alla predisposizione e presentazione dei prospetti contabili da parte degli amministratori ogniqualvolta il superamento dei menzionati limiti risulti comunque certo e provato in base a tali documenti»

Mancata rilevazione degli ammortamenti

Art. 60 DI 104/2020

Art. 3 co. 5-quinquiesdecies DL 228/2021

Estensione al 2021

Art. 1 co. 711 L 234/2021

All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura **è estesa all'esercizio successivo** per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo **non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento** annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

Art. 3 co. 5-quinquiesdecies DL 228/2021

5-quinquiesdecies. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di differimento degli ammortamenti, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo».

La norma

Articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [15 agosto 20220 - e.g bilanci al 31 dicembre 2020] , **possono**, anche in deroga all'*articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile*, **non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

~~Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.~~

«In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia di SARS-CoV-2, l'applicazione delle disposizioni del presente comma è estesa all'esercizio successivo a quello di cui al primo periodo». (introdotta dall'art. 3 co. 5-quinquiesdecies DL 228/2021)

Due questioni:

A) Estensione al 2021

B) Effetti della riduzione dell'ammortamento del 2020 e 2021

A) Estensione al 2021

Nel caso di applicazione della sospensione al 2021:

- Resta la facoltà di decidere se fare una **sospensione parziale, e non per forza il 100%** del costo;
- Resta (OIC documento interpretativo 9) che si tratta di una **DEROGA ELASTICA** lascia alle imprese la possibilità di individuare (*) **quali cespiti** intervenire e (*) **in che misura farlo.**
TUTTAVIA, la scelta
 - 1) dell'unità elementare di contabilizzazione deve essere **coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non fare gli ammortamenti.**
 - 2) della quota di ammortamento deve essere **coerente con le ragioni fornite in nota integrativa. Ciò considerato che** la norma è inserita in un **contesto normativo preordinato a introdurre misure agevolative dovute alla pandemia.**
- Resta l'obbligo di **destinare a una riserva indisponibile** utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e gli specifici obblighi di informativa in Nota integrativa. Nel caso in cui l'utile o le riserve preesistenti siano incapienti occorrerà porre il vincolo sugli esercizi successivi. Circolare Assonime 2/2021. La **riserva indisponibile** di cui al comma 7-ter non può essere distribuita ai soci né imputata a capitale, ma può essere utilizzata a copertura perdite, facendo sorgere il dubbio (che dovrebbe essere risolto positivamente) dell'obbligo del suo reintegro prioritario con gli utili poi realizzati. Circolare Assonime 2/2021. La **liberazione della riserva**, non disciplinata dall'articolo 60, avviene gradualmente lungo il periodo di ammortamento, ovvero in via anticipata in caso di vendita, eliminazione o svalutazione della immobilizzazione relativa.

A) Estensione al 2021

Nel caso di applicazione della sospensione al 2021:

- Resta l'obbligo di **informativa in nota integrativa in merito** alle ●ragioni della deroga, nonché ●dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, ●indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. La nota integrativa non «salva» il bilancio da comportamenti scorretti, di qualsiasi tipo essi siano: invece, può «integrare» e illustrare il contenuto degli schemi che compongono il bilancio.
Circolare Assonime 2/2021. Applicabile la deroga anche alle **micro-imprese**, ben potendo gli obblighi informativi richiesti essere assolti in calce allo stato patrimoniale.
Le **società di persone e le imprese individuali** redigono il bilancio in base alle regole previste per le società di capitali (Cfr. art. 2117 co. 3 CC) ma non approvano il bilancio, non lo depositano presso il Registro delle imprese e neppure hanno l'obbligo di redazione della Nota Integrativa, il documento in cui devono confluire (secondo il comma 7-quater), le ragioni della deroga, dell'iscrizione e dell'importo della riserva indisponibile, e di come la deroga influisce sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
- Resta il **diritto alla deduzione della quota di** ammortamento non contabilizzata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir anche ai fini Irap (facoltà e non obbligo risposta ad interpello 607/2021 e Norma Aidc 212/2021). Questa previsione comporta l'iscrizione in bilancio delle **imposte differite passive**, che saranno utilizzate nell'ultimo esercizio nel quale agli ammortamenti iscritti in bilancio non corrisponderà un pari ammontare di ammortamenti fiscalmente deducibili, in quanto già dedotti nella dichiarazione 2020.

B) Come si riflettere l'esercizio della deroga negli esercizi successivi

Articolo 60 DI 204/2020. 7-bis «(...) *La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma è imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno*».

La quota di ammortamento dell'esercizio successivo sarà pari al rapporto tra:

$$\frac{\text{valore residuo da ammortizzabile}}{\text{vita utile residua aggiornata}}$$

E' quindi condizionata:

- Dall'entità della riduzione dell'ammortamento dell'anno (totale o parziale)
- Dal prolungamento della vita utile del bene

B) Come si riflettere l'esercizio della deroga negli esercizi successivi

OIC documento interpretativo 9. Le ipotesi concrete che emergono dal documento sono, sostanzialmente, le seguenti:

- 1) non vi sono le motivazioni per ricorrere alla deroga** (si pensi ad un settore che ha avuto nel 2020 fatturati e margini superiori all'ordinario, con risultati buoni);
- 2) la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno** (in caso di utilizzo integrale la quota di ammortamento da stanziare negli anni successivi non muta, mentre si riduce in caso di utilizzo parziale, si vedano gli esempi n. 3 e 3-bis);
- 3) la deroga viene applicata (totalmente o parzialmente) su immobilizzazioni per cui non è ragionevole l'estensione della vita utile per un ulteriore anno** (in questo caso la quota di ammortamento degli anni successivi sarà maggiore);
- 4) la deroga viene applicata solo sui beni di nuova acquisizione nel 2020** (esempio n. 5), per cui a "slittare" è **la quota ridotta** che sarebbe stata stanziata nel 2020, anche in questo caso con valutazione circa il possibile allungamento della vita utile.
- 5) In caso di bilancio consolidato**, la consolidante, anche se sceglie di non adottare la deroga nel proprio bilancio d'esercizio, recepisce quanto deciso dalle singole consolidate, per cui viene consentito l'utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei.

Riserva indisponibile

7-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis destinano a una **riserva indisponibile utili** di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva è integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.

In caso di **utili dell'esercizio**

- **almeno pari alle quote di ammortamento** non contabilizzate, vengono vincolati gli utili dell'esercizio
- **di importo inferiore a quello delle quote di ammortamento** non contabilizzate, la riserva è integrata
 - utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili,
 - in mancanza delle quali saranno accantonati gli utili degli esercizi successivi.

Informativa in nota integrativa

7-quater. **La nota integrativa** •dà conto delle ragioni della deroga, nonché •dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, •indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.

La **nota integrativa**, indica:

- a) su quali **immobilizzazioni** ed in **che misura** non sono stati effettuati gli ammortamenti;
- b) le **ragioni** che l'hanno indotta ad avvalersi della deroga;
- c) dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente **riserva indisponibile**, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e economica e sul risultato economico dell'esercizio;
- d) (Come già avvenuto in occasione di altre disposizioni che derogano alle norme del Codice civile) dei **conseguenti effetti, in particolare sul risultato dell'esercizio e sul patrimonio netto**.

La nota integrativa non «salva» il bilancio da comportamenti scorretti, di qualsiasi tipo essi siano: invece, può «integrare» e illustrare il contenuto degli schemi che compongono il bilancio.

Effetti fiscali

7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è **ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico**. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli *articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [IRAP]*, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.

- in sostanza, si applica il comma 4, lettera b) dell'articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico **per disposizione di legge**.
Art. 109(4) «Sono tuttavia deducibili: (...) b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge».

Effetti fiscali

L'applicazione della facoltà comporta:

- in bilancio, lo stanziamento delle **imposte differite** che verranno riassorbite (effetto reversal) alla fine del piano di ammortamento (Oic 25);
- in dichiarazione dei redditi, la compilazione del rigo **RF55, codice 81** e del **quadro RV**.

Ai fini fiscali **è consentito (ma non obbligatorio)**: risposta ad interpello 607/2021 e Norma Aidc 212/2021) dedurre in via extracontabile (ovvero mediante variazione in diminuzione nei modelli Redditi e Irap) la quota di ammortamento sospesa, anche se non imputata a conto economico.

- Il doppio binario è evitato solo se le società optassero per non dedurre fiscalmente nel 2020 la quota di ammortamento sospesa.

Esempi

	Costo bene 100.000 Amm.to civilistico 5 anni Amm.to fiscale 20%						
Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-
Imposte differite	-	-	-	-	-	-	-

Anno	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Amm.to civilistico	10.000		20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Amm.to fiscale	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	-
Imposte differite	-	5.580	-	-	-	- 2.790	- 2.790

Esempi

Da considerare l'impatto della **fiscalità differita** a conto economico

	con amm.ti	senza amm.ti	con deduzione extra contabile
ricavi	800.000	800.000	800.000
costi	- 600.000	- 600.000	- 600.000
amm.to	- 500.000	-	-
ante imposte	- 300.000	200.000	200.000
imposte correnti	-	- 55.800	-
imposte differite			- 139.500
imposte anticipate su perdite			83.700
Risultato	- 300.000	144.200	144.200
riprese fiscali	0	0	- 500.000
<i>Reddito</i>	- <i>300.000</i>	<i>200.000</i>	- <i>300.000</i>

- Operativamente occorre effettuare una **variazione in diminuzione** in sede di dichiarazione dei redditi/Irap, disallineando (quadro RV/Sez. IV quadro IS) il valore civilistico da quello fiscale.
- In caso di vendita si hanno impiatti sulla **plus/minus**

Moratoria mutui e leasing

Art. 56 del DI 18/2020

Art. 16 D.L. 25 maggio 2021, n. 73

Moratorie mutui e leasing

L'art. 56 del DI 18/2020, tra i vari interventi funzionali a mitigare gli effetti dell'emergenza sanitaria ha previsto la moratoria dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale.

Piu nello specifico la lett. c) ha previsto che per *i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza - da ultimo per effetto del dell'art. 16, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 - prima del 30 giugno 2021 è sospeso, **sino al 30 giugno 2021** e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.*

La sospensione ha riguardato non solo **i mutui ma anche i leasing e tutti i finanziamenti** a rimborso rateale.

La moratoria poteva **prevedere la sospensione:**

- tanto la quota capitale, quanto la quota interesse
- della sola quota capitale

Moratoria mutui

Moratoria ex art. 56, DI 18/2020: **non pago finanziariamente quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi**

VALORE NOMINALE DELLE PASSIVITA'

- Se non applico il costo ammortizzato (perché abbreviato o perché non significativo). Non ridetermino il **valore nominale della passività**.
- Se applico il costo ammortizzato: dopo la rilevazione iniziale delle passività finanziaria (valutata al costo ammortizzato con o senza attualizzazione) dovessero emergere circostanze che portino a modificare le stime dei flussi finanziari connessi alla passività, **il valore delle passività in bilancio andrà rideterminato **attualizzando i flussi finanziari futuri** sulla base dell'interesse effettivo** determinato alla rilevazione iniziale della passività (paragrafo 6.1 dell'Oic 19).

INTERESSI

- In caso di **non sospensione della quota interessi**, questi saranno imputati a conto economico, senza alcun problema fiscale (se si rispettano le condizioni previste dall'articolo 96 del Tuir) o contabile: infatti, il conto economico presenterà la rilevazione degli interessi come oggetto di pagamento senza variazioni.
- In caso di **sospensione della quota interessi**, questi dovranno essere contabilizzati per rispettare il principio di competenza, avendo evidentemente come contropartita i debiti.

RISCONTO PLURIENNALE

Ridetermino il valore del **risconto pluriennale connesso agli oneri iniziali dell'operazione** (costi di transazione), solitamente spalmati su tutta la durata dell'ammortamento della passività a cui si riferiscono (Oic 19, paragrafi da 54 a 57).

Leasing

Moratoria ex art. 56, DI 18/2020: **non pago finanziariamente quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi**

CANONI

- **Nessuna sospensione** dei canoni che vanno quindi imputati a ce.
- L'imputazione a ce va fatta **rimodulando** i canoni in funzione della **maggior durata del leasing**.
- La deducibilità fiscale dei canoni, pertanto, avverrà lungo il medesimo arco temporale.

Appendice A - operazioni di ristrutturazione del debito, dell'Oic 19, Par. A.7

Sospensione nel pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing finanziario

*A.7 un accordo tra il debitore e il creditore che preveda la **sospensione** per un determinato periodo nel **pagamento della quota capitale implicita** nei canoni di leasing finanziario, comporta una **modifica nella tempistica** originaria dei pagamenti del debito alla scadenza e il conseguenziale **prolungamento** della durata del contratto.*

*A fronte della sospensione in esame, si effettua una **nuova rimodulazione** dell'imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e **dell'eventuale risconto** iscritto a fronte del maxicanone pattuito. La rimodulazione del maxicanone è effettuata in base al **principio di competenza pro-rata temporis** considerando la maggior durata del contratto.*

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti del 16 febbraio 2011

Le modifiche contrattuali implicano, in linea con il principio della competenza economica, una rimodulazione dei costi complessivi affinché questi siano uniformemente ripartiti lungo la “nuova” durata del contratto a partire dalla data di adesione alla moratoria.

Ritenendo tuttora valide tali indicazioni, pertanto, la moratoria del leasing non comporta una “sospensione” nell'imputazione a conto economico dei canoni, ma la rimodulazione del piano di ammortamento finanziario con imputazione dei canoni residui (inclusi quelli sospesi) lungo la maggiore durata del contratto.

Leasing

INTERESSI

- In caso di **non sospensione della quota interessi**, questi saranno imputati a conto economico, senza alcun problema fiscale (se si rispettano le condizioni previste dall'articolo 96 del Tuir) o contabile: infatti, il conto economico presenterà la rilevazione degli interessi come oggetto di pagamento senza variazioni.
- In caso di **sospensione della quota interessi**, questi dovranno essere contabilizzati per rispettare il principio di competenza, avendo evidentemente come contropartita i debiti.

MAXICANONE

- spalmato lungo tutta la durata contrattuale attraverso la tecnica contabile del risconto attivo. Ne consegue che verificandosi la variazione della durata originariamente prevista del contratto, sarà necessario ricalcolare il piano di imputazione temporale del risconto attivo esistente alla data di accesso alla moratoria.

Riduzione del capitale per perdita

Art. 6 DI 23/2020

Art. 1 co. 266 L 178/2020

Estensione al 2021

L'art. 3, co. 1-ter del DI 228/2021 prevede che «**All'art. 6 co. 1 del DI 23/2020** le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»

In sede di conversione del decreto milleproroghe è stata estesa alle **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2021** (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all'art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità".

Articolo 6 del DI 23/2020 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

« Art. 6. - (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) - 1. Per le **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 2021 non si applicano**

- gli *articoli 2446*, secondo e terzo comma,
- *2447*,
- *2482-bis*, quarto, quinto e sesto comma, e
- *2482-ter del codice civile* e

non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*»

(testo dopo modifica apportata dall'articolo 1 co. 266 L 178/2020 (Riduzione capitale sociale per perdite).

Articolo 6 del DI 23/2020 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

- **2020 e 2021.** La norma **non si rivolga solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020**, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data: ad esempio, il bilancio del periodo 1° luglio 2020 - 30 giugno 2021, con parallelo “slittamento” del quinto esercizio successivo in cui “far tornare i conti”.
- **Dal 2022 (o, meglio, per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021) ritornano le regole consuete**, con la sola eccezione della sterilizzazione quinquennale delle perdite maturate nel 2020 e poi 2021. Le perdite 2022 riprendono a ubbidire alle regole codicistiche: con la conseguenza che, ove esse superino complessivamente il terzo del patrimonio e riducano il capitale al di sotto del limite legale, si tornerà al dilemma “ricapitalizza o liquida”.

Articolo 6 - Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli *articoli 2446*, secondo comma, e *2482-bis, quarto comma, del codice civile*, è posticipato al quinto esercizio successivo [bilancio 2025 per predite 2020 e 2026 per perdite 2021]; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

3. Nelle ipotesi previste dagli *articoli 2447 o 2482-ter del codice civile* l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di cui al comma 2 [al quinto esercizio successivo - bilancio 2025 per predite 2020 e 2026 per perdite 2021]. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli *articoli 2447 o 2482-ter del codice civile*. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli *articoli 2484*, primo comma, numero 4), e *2545-duodecies del codice civile*.

Articolo 6 - Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella **nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio» [estensione dell'obbligo di cui all'articolo 2427, n. 7-bis del Codice].

Articolo 6 - Art. 6. (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale) DI 23/2020

La **sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione (2446 e 2447)** consente di operare aumenti di capitale **senza preventive riduzioni** anche in misura non sufficiente a ripristinare un patrimonio netto pari al minimo legale: dunque evitando il tradizionale meccanismo “a fisarmonica” ben oltre le ipotesi considerate dalla Massima 122 del Consiglio notarile di Milano e nel caso Juventus.

L’allentamento della regola ricapitalizza o liquida può rivelarsi **funzionale a operazioni di ristrutturazione**, nel cui ambito si potranno graduare gli interventi di sostegno patrimoniale in relazione all’effettiva attuazione del piano, con progressivi conferimenti o conversioni di debito in equity. In particolare negli accordi di ristrutturazione e nei concordati con continuità aziendale non sarà più richiesta la già avvenuta ricostituzione del capitale minimo il giorno stesso dell’omologa, essendo sufficiente che il piano prefiguri il superamento delle perdite entro il termine ora previsto dal terzo comma dell’articolo 6 del decreto Liquidità.

Rivalutazione e riallineamento di Immobilizzazioni immateriali

articolo 110 del DL 104/2020

art. 1 co. 622-634 L 234/2021

art. 1 co. 622-634 L 234/2021

Co. 8-ter dell'art. 110 del DL 104/2020 (aggiunto dal co. 622 della Legge 234/2021) « 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un 1/18 del costo o del valore, **è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/50 di detto importo.**

Art. 103 del Tuir

1. Le quote di ammortamento del costo dei **diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico** sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei **marchi d'impresa** sono deducibili in misura non superiore ad 1/18 del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei **diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio** sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di **avviamento** iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del valore stesso.

art. 1 co. 622-634 L 234/2021

Co. 8-ter dell'art. 110 del DL 104/2020 (aggiunto dal co. 622 della Legge 234/2021) « (...) Nel caso **di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo**, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo. Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

- **Le minusvalenze non realizzate non sono in ogni caso deducibili ex articolo 101, comma 1 del Tuir**
- **Per il terzo la disposizione non prevede alcuna regola che disciplini il trasferimento delle informazioni** sulla rivalutazione dal cedente all'acquirente e quindi ci si chiede come agire se il primo (legittimamente dal suo punto di vista) non fornisce all'acquirente le informazioni in merito al maggior valore rivalutato e alla entità della minusvalenza realizzata.

art. 1 co. 622-634 L 234/2021

Co. 8-quater dell'art. 110 del DL 104/2020 (aggiunto dal co. 622 della Legge 234/2021) 8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, **è possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un 1/18 di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo».

art. 1 co. 622-634 L 234/2021

Co. 623 art. 1 L 234/2021 In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto **a decorrere dall'esercizio successivo** a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

Co. 624 art. 1 L 234/2021 I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del *comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 13 ottobre 2020, n. 126*, **hanno facoltà di revocare, anche parzialmente**, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalità e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce **titolo per il rimborso** ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalità e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.

art. 1 co. 622-634 L 234/2021 – Documento interpretativo 10 OIC

1. Estensione da 18 a 50 anni

- L'estensione da 18 a 50 anni può determinare il **sorgere di differenze temporali deducibili** a causa della differenza tra periodo di ammortamento contabile e fiscale.
- Tali differenze deducibili, che originano imposte **differite attive (anticipate)**, sono rilevate in bilancio nel rispetto del postulato della prudenza come disciplinato nel paragrafo 41 dell'Oic 25 Imposte sul reddito.
- Tali differenze temporanee deducibili **si generano lungo la durata della vita utile** per via della differenza tra il periodo di ammortamento contabile e quello fiscale.

(d) crediti per imposte anticipate

(a) 22 imposte differite

art. 1 co. 622-634 L 234/2021 – Documento interpretativo 10 OIC

2. Rivalutazione: mantenimento a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale mediante l'integrazione dell'imposta sostitutiva

Con riferimento alla facoltà, prevista dalla norma, di mantenere a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale mediante l'integrazione dell'imposta sostitutiva, con versamento della differenza tra 3% già corrisposto e aliquote previste dall'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, le società rilevano un **debito con contropartita il patrimonio netto**.

(d) PN

(a) Debito per imposta sostitutiva

art. 1 co. 622-634 L 234/2021 – Documento interpretativo 10 OIC

3. Riallineamento: mantenimento a 18 anni il periodo di ammortamento fiscale mediante l'integrazione dell'imposta sostitutiva

- In caso di riallineamento dell'avviamento, l'ammontare del **debito per imposta sostitutiva** dovuta sulla differenza in questione, è rilevato a incremento della voce «**Attività per imposta sostitutiva da riallineamento**» di cui al paragrafo 80 dell'Oic 25.
- Il par. 80 dell'OIC 25 prevede che l'ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell'attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc “Attività per imposta sostitutiva da riallineamento”.
- Il par. 80 dell'OIC 25 prevede che il debito riconducibile all'imposta da pagare è rilevata nella voce D12 “debiti tributari” del passivo patrimoniale.

(d) Attività per imposta sostitutiva da riallineamento (a) D12 Debito per imposta sostitutiva

- Il par. 80 dell'OIC 25 prevede che il **costo pagato per l'imposta sostitutiva** è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. L'imposta sostitutiva rappresenta, infatti, un'anticipazione di futuri oneri fiscali che altrimenti la società sarebbe tenuta a corrispondere ad aliquota piena negli esercizi successivi, qualora non **avesse** aderito al regime fiscale agevolativo.
- Il par. 80 dell'OIC 25 prevede la quota del costo dell'imposta sostitutiva di competenza dell'esercizio è iscritta nella **voce 20 del conto economico** “**imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**”.

(d) 20 imposte sul reddito (a) Attività per imposta sostitutiva da riallineamento

art. 1 co. 622-634 L 234/2021 – Documento interpretativo 10 OIC

4. Revoca solo fiscale

- Iscrizione di fondo imposte differite (per la differenza tra valore contabile e fiscale) con contropartita il patrimonio netto e un credito tributario relativo al diritto di rimborso o compensazione dell'imposta sostitutiva già versata con contropartita il patrimonio netto.
- Nel caso di revoca **dell'affrancamento dell'avviamento**, non sono iscritte le imposte differite passive, mentre è iscritto il credito tributario relativo all'imposta sostitutiva già versata con contropartita alla voce «Attività per imposta sostitutiva da riallineamento». Invece, per l'eventuale revoca dell'affrancamento della riserva da rivalutazione è rilevato il credito per l'imposta sostitutiva versata: le imposte differite passive possono non essere rilevate in base ai paragrafi 64 e 65 dell'Oic 25.

Tutti i casi necessitano di adeguata informativa nella nota integrativa.

**Erogazioni, sussidi e aiuti di stato. Informativa in NI
Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124**

Proroga del regime sanzionatorio

Due disposizioni del DI milleproroghe DI 228/2021, aggiunte in sede di conversione, incidono sull'aspetto sanzionatorio. E' previsto:

- Per le **infrazioni commesse nel 2021 (relative a 2020)** (in luogo del 1° gennaio 2022 fissato dall'articolo 11-sexiesdecies del DI 52/2021) è previsto il **1 luglio 2022**
- Per le **infrazioni commesse nel 2022 (relative a 2021)** (in luogo del 1/7/2021 previste dalla norma a regime - art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124) è previsto il **1 gennaio 2023**

La proroga **non riguarda tanto l'obbligo sostanziale** in sé (dare trasparenza nelle forme di legge alle erogazioni ricevute), quanto il momento da cui è applicabile la sanzione amministrativa per inosservanza dell'adempimento (pari all'1 % degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro).

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124

“A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, [...]”

- Prima della modifica la norma faceva riferimento a «sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni».
- La nuova disposizione conferma che l’oggetto degli obblighi informativi **prescinde dalla forma** e dal fatto che sia **in denaro o in natura** (ad esempio, messa a disposizione del soggetto di un immobile pubblico a titolo gratuito).
- Come evidenziato da Assonime / CNDCEC **6.5.2019** il Legislatore ha **circoscritto l’onere di pubblicazione ai soli aiuti specifici**, assumendo quindi rilevanza i **“rapporti bilaterali**, in cui un dato soggetto riconducibile alla sfera pubblica **attribuisce un vantaggio a un particolare soggetto** del terzo settore o a una specifica impresa”. Risultano, pertanto, **escluse**:
 - le agevolazioni fiscali / previdenziali e le sovvenzioni ricevute “sulla base di un regime generale”, ossia:
 - **accessibili a tutti coloro che presentano specifiche condizioni;**
 - rivolte alle imprese in generale;
 - le somme percepite a titolo di:
 - **corrispettivo per una prestazione svolta / retribuzione per un incarico** che trovano cioè la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo;
 - risarcimento.

Ambito oggettivo di applicazione

gli **apporti di natura corrispettiva**, che trovano cioè la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo (come è il caso di tutti i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990)

gli **ausili pubblici aventi carattere generale**. Per “carattere generale” si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni. Alcuni chiarimenti sul tema sono stati forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 6 del 25 giugno 2021, dove è stato chiarito che tra le somme da indicare non rientrano le somme ricevute grazie al 5 per mille nelle dichiarazioni dei redditi.

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124

- I **soggetti eroganti** sono individuati dalle
 - **Pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 (Regioni, Province, ecc.) e
 - dai soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 (ad esempio, **Autorità amministrative indipendenti di garanzia / vigilanza**).

- i soggetti eroganti le somme per le quali sussiste l'obbligo di pubblicazione **sono state eliminate**
 - le società controllate di diritto o di fatto direttamente / indirettamente da Pubbliche amministrazioni (comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati) e le società da loro partecipate, nonché
 - le società in partecipazione pubblica (comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati) e le società da loro partecipate.

Ambito oggettivo di applicazione

Art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124

- «[...] **Effettivamente erogate**» rafforza la rilevanza del **principio di cassa**.
- Come precisato da Assonime / CNDCEC, in caso di **erogazioni non in denaro** *“il criterio per cassa andrà inteso in senso sostanzialistico, **riferendo il vantaggio economico all’esercizio in cui lo stesso è ricevuto**. Per tale motivo, il vantaggio economico di natura non monetaria, ai fini di assolvimento del disposto della norma, è di **competenza del periodo in cui lo stesso è fruito**”*.

Ambito soggettivo di applicazione

Art. 1, comma 125 e 125-bis, della Legge 4/8/2017, n.124

Il Legislatore ha, di fatto, individuato 3 raggruppamenti di soggetti:

1. al primo raggruppamento appartengono:

- associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
- associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
- associazioni / ONLUS / fondazioni;
- cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n. 286/98;

2. al secondo, le imprese esercenti le attività ex art. 2195, C.c., tenute alla **redazione della Nota integrativa**;

3. al terzo, le società che redigono il bilancio in **forma abbreviata** / soggetti **non tenuti alla redazione della Nota integrativa**, ossia micro-imprese / imprese individuali (compresi i contribuenti forfetari) / società di persone.

Modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità

Le modalità di assolvimento dell'obbligo di pubblicità sono quindi **differenziate** a seconda della tipologia di soggetto. In particolare,

- 1. gli enti del primo raggruppamento** devono pubblicare le informazioni in esame **sul proprio sito Internet / portale digitale entro il 30.6 di ogni anno** (prima della modifica 28.2);
- 2. imprese che esercitano attività commerciali di cui all'art. 2195, C.c.** devono pubblicare le informazioni in esame **nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato**;
- 3. le società che redigono il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis C.c.** e i **soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa** (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) **pubblicano** le suddette informazioni **entro il 30.6** di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest'ultimo, nel portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Modalità di esposizione

Nella Circolare n. 2 del 2019, il Ministero ha specificato che le informazioni devono essere fornite “**preferibilmente in forma schematica**” e devono essere “**di immediata comprensibilità per il pubblico**”. In particolare vanno indicati:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- Causale.

Modalità di esposizione in nota integrativa

Il CNDCEC (documento 15/3/2019) suggerisce di riportare l’informativa in una sezione ad hoc della nota integrativa (preferibilmente in chiusura) con una modalità di esposizione tabellare che possa identificare chiaramente:

- Soggetto erogante
- Contributo ricevuto
- Breve descrizione del contributo.

Modalità di esposizione in nota integrativa

Esempio:

Nel corso dell'esercizio, la società ha ricevuto **sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria** di cui alla legge 124/2017 co. 5, per Euro <...>. La seguente Tabella riporta i dati inerenti ai soggetti eroganti, ammontare o valore dei beni e breve descrizione delle motivazioni annesse al beneficio.

	Soggetto erogante	Contributo ricevuto	Causale
n. 1			
n. 2			
n. 3			

Aiuti contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di stato

Art. 1, comma 125-quinquies, della Legge 4/8/2017, n.124

“Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza”.

Per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna, articolo 52 della legge 234/2012) basta menzionare tale situazione.

- Il nuovo comma 125-quinquies prevede che, in merito agli **aiuti di Stato / aiuti de minimis** contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52, Legge n. 234/2012, la **registrazione** degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante **tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione** (come peraltro già previsto dal comma 2 dell’art. 3-quater, DL n. 135/2018, ora soppresso). A tal fine il soggetto beneficiario deve **indicare l’esistenza degli aiuti** “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel predetto Registro:
 - nella Nota integrativa;
 - nel proprio sito Internet o in mancanza sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Soglia di rilevanza ai fini degli obblighi informativi

Art. 1, comma 127, della Legge 4/8/2017, n.124

“Al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato”.

- Il nuovo comma 127 conferma l’esclusione dagli obblighi in esame per le sovvenzioni / sussidi / vantaggi / contributi / aiuti di **importo inferiore a € 10.000 nel periodo considerato**.
- E’ ancora valido il chiarimento fornito dal Ministero nella Circolare n. 2 del 2019 in base al quale il predetto limite **va inteso in senso cumulativo** (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni. Di conseguenza, se i **vantaggi economici superano complessivamente la predetta soglia** vanno *“pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad € 10.000,00”*.

Regime sanzionatorio

Art. 1, comma 125-ter, della Legge 4/8/2017, n.124

“A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione.

[Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione] *Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti [...]*”.

- **nella previgente versione**, peraltro di fatto mai entrata in vigore, prevedeva, in caso di **inosservanza dell’obbligo** di pubblicità in esame, **soltanto per le imprese**, la **restituzione** integrale delle somme ricevute **entro 3 mesi dal 28.2 di ciascun anno**.
- Il differimento dell’applicazione delle sanzioni all’1.1.2020 si traduce, di fatto, **in una moratoria per il 2019 e, pertanto, le eventuali violazioni commesse nel 2019, relative alle erogazioni 2018**, non saranno sanzionate.
- Considerato infine che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni della Legge n. 689/81, merita evidenziare che il trasgressore **potrà beneficiare dell’oblazione prevista dall’art. 16** (pagamento di una somma ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o, se più favorevole, pari al doppio del minimo).

Regime sanzionatorio - differimenti

Per le **infrazioni commesse nel 2021 (relative a 2020)** (in luogo del 1/7/2021 previste dalla norma a regime - art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124) è previsto il **1 gennaio 2022**

Per le **infrazioni commesse nel 2021 (relative a 2020)** (in luogo del 1° gennaio 2022 fissato dall'articolo 11-sexiesdecies del DI 52/2021) è previsto il **1 luglio 2022**

Per le **infrazioni commesse nel 2022 (relative a 2021)** (in luogo del 1/7/2021 previste dalla norma a regime - art. 1, comma 125, della Legge 4/8/2017, n.124) è previsto il **1 gennaio 2023**

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali
art. 185, commi da 1051 a 1063 L 178/2020
art. 1, commi da 184 – 197 L 160/2019

Crediti d'imposta in beni strumentali

AGEVOLAZIONE e LIMITE		2020 fino 15/11/2020 Legge 160/2019	dal 16/11/2020 al 2021 Legge 178/2020	2022 Legge 178/2021 - estensione L 231/2021	2023	2024	2025
GENERICO materiali e immateriali (****)		6%	10%	6%	/	/	/
limite spesa		2 mil mat	2 mil mat 1 mil imm	2 mil mat 1 mil imm			
A fino 2,5 mil di spesa		40%	50%	40%	20%		
A fino 2,5 mil a 10 mil di spesa		20% (**)	30%	20%	10%		
A fino 10 mil a 20 mil di spesa		/	10%	10%	5%		
B (****)		15%		20%		15%	10%
limite		700 mila		1 mil		1 mil	1 mil

RIPARIZIONE		2020 fino 15/11/2020 Legge 160/2019	dal 16/11/2020 al 2021 Legge 178/2020	2022 Legge 178/2021 - estensione L 231/2021	2023	2024	2025
(dal periodo d'imposta di entrate in funzione o interconnessione)							
GENERICO materiali e immateriali (****)		5 (*)	1 - materiali no limite ricavi (**) 1 - immateriali < 5 mil 3 - immateriali >= 5 mil	3	/	/	/
A		5 (*)	3	3			
B		3 (*)	3	3	3	3	3

(*) dal periodo d'imposta successivo a entrata in funzione o interconnessione

(**) tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite

(***) limite 10 mil

(****) non necessario che B sia fatto assieme a investimenti A (come previsto nelle precedenti leggi 232/2016, 205/2017 e 145/2018)

Contabilità dei crediti di imposta

Documenti OIC. Contabilità dei crediti di imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dell'OIC.

OIC su detrazioni fiscali. Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una **forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato.**

I tax credit delle leggi 160 e 178 presentano anche gli ulteriori requisiti per essere qualificati **contributi in conto impianti** e devono pertanto essere rilevati come previsto dal documento OIC 16

Competenza contabile del credito di imposta. Il credito va rilevato all'attivo nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il suo riconoscimento sono soddisfatte (OIC 16 par. 87). Da dividere entro e oltre 12 mesi in funzione delle rate in F24. Rileva il momento in cui l'investimento agevolabile è «effettuato» secondo i criteri dell'art. 109 Tuir e non entrata in funzione o inizio compensazione

Investimenti effettuati nel 2021. Il credito va contabilizzato nel relativo bilancio .

Contabilità dei crediti di imposta

Attualizzazione. Al credito di imposta per investimenti, come in genere per ogni altro bonus e aiuto emergenziale disposto nel 2020, si applicano le regole previste dal documento OIC 15. Per i crediti da investimenti, compensabili in F24 e dunque monetizzabili in un periodo che va oltre i 12 mesi si applica anche il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione.

Non applicazione. L'attualizzazione del credito può non essere applicata dalle società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese. Si potrà evitare l'attualizzazione quando gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti. Stante l'attuale modestissimo livello dei tassi di interesse di mercato, è da ritenere che in gran parte dei casi si sia in presenza dei requisiti che consentono la non applicazione della attualizzazione.

Contributo in conto impianti. A fronte dei crediti di imposta per investimenti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all'ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi). È questo il primo metodo previsto dal documento OIC 16 per i contributi in conto impianti, che pare assolutamente preferibile.

Metodo alternativo. Il metodo alternativo che compensa il contributo con il costo del cespite con ammortamento della differenza genera criticità per la detassazione del credito di imposta.

Contabilità dei crediti di imposta

Indicazione pratica. In presenza di un numero elevato di acquisti per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria.

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, deve ritenersi consentito (o comunque deve ritenersi che costituisca errore non materiale) adottare un piano di rilascio del provento a conto economico corrispondente alla aliquota media di ammortamento dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato.

Attualizzazione. L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo che viene compensato. Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.

OIC 31 Fondi per rischi e oneri

Accantonamenti a Fondi rischi e oneri

La disciplina civilistica degli accantonamenti è contenuta negli artt. 2423 e segg. del Codice civile.

Il **principio** sottostante l'iscrizione di accantonamenti in bilancio è quello della **prudenza** che deve informare le valutazioni del redattore del bilancio. Il principio della prudenza si estrinseca nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite devono essere riportate in bilancio anche se non definitivamente realizzate.

L'iscrizione di accantonamenti tende al rispetto del postulato della **competenza economica**, atteso che spese ed oneri devono essere rilevati anche se, alla data di chiusura dell'esercizio, non risultano già conosciuti.

Codice civile

I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'articolo 2424, codice civile:

B) Fondi per rischi e oneri

per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;

per imposte, anche differite;

strumenti finanziari derivati passivi;

altri.

L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi per rischi e oneri dandone la seguente **definizione**. Viene detto che

«I fondi per rischi ed oneri accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche:

- *natura **determinata**;*
- *esistenza **certa o probabile**;*
- *ammontare o data di sopravvenienza **indeterminati** alla chiusura dell'esercizio».*

L'articolo 2423-bis comma 1, numero 4, codice civile richiede, inoltre, che *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.

Tipologie di fondi rischi e oneri

18. La voce B4 “*altri*” accoglie le **tipologie di fondi per rischi e oneri** diverse da quelle precedenti [per trattamento di quiescenza ed obblighi simili; per imposte, anche differite; strumenti finanziari derivati passivi] quali ad esempio:

- fondi per cause in corso;
- fondi per garanzie prestate;
- fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
- fondi per manutenzione ciclica;
- fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili e dei beni d’azienda ricevuti in affitto;
- fondi per operazioni e concorsi a premio;
- fondi per resi di prodotti;
- fondi per recupero ambientale;
- fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali;
- fondi per contratti onerosi.

OIC 31 - Definizioni

4. I *fondi per rischi e oneri* rappresentano passività di natura determinata, certe o probabili, con data di sopravvenienza o ammontare indeterminati.

6. I *fondi per oneri* rappresentano passività

- di natura determinata ed
- esistenza certa,
- stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

Si tratta, quindi, di passività certe.

OIC 31 - Definizioni

5. I *fondi per rischi* rappresentano passività

- di natura determinata ed
- esistenza probabile,
- i cui valori sono stimati.

Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.

PASSIVITA' CONNESSE A UNA POTENZIALITA'

10. Le **passività potenziali** rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a **situazioni già esistenti alla data di bilancio**, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.

CON GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ACCADIMENTO PROBABILE

12. In relazione al **grado di realizzazione e di accadimento**, gli eventi futuri possono classificarsi come **probabili**, possibili o remoti.

Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario.

Un evento è possibile quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione.

Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.

Rilevazione iniziale – quando?

25. I fondi per rischi e oneri **accolgono**, quindi, gli accantonamenti destinati a coprire perdite o debiti aventi, **alla chiusura dell'esercizio**, le seguenti caratteristiche:

- **natura determinata;**
- **esistenza certa o probabile;**
- **ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati;**
- ammontare della passività **attendibilmente stimabile.**

27. Tenuto conto dei requisiti per la rilevazione di un accantonamento, un fondo rischi e oneri **non può iscriversi** per:

- rettificare i valori dell'attivo;
- coprire **rischi generici**, in quanto non correlati a perdite o debiti con natura determinata e, pertanto, non riferibili a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività;
- effettuare accantonamenti per oneri o perdite derivanti da eventi avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio e relativi a **situazioni che non erano in essere alla data di bilancio;**
- rilevare passività potenziali ritenute probabili, **ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario.** Conseguentemente, la relativa perdita, ancorché probabile, non è suscettibile di alcuna stima attendibile, neanche di un importo minimo o di un intervallo di valori;
- rilevare passività potenziali ritenute **possibili** o **remote.**

Rilevazione iniziale

EVENTO Grado di realizzazione alla chiusura dell'esercizio	AMMONTARE Quantificabilità	Rilevazione
Certo o Probabile (quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile del contrario)	Stimabile (ammontare determinabile in modo non aleatorio ed arbitrario)	SP
	Non stimabile	NI
Possibile (quando dipende da una circostanza che può o meno verificarsi; quindi il grado di accadimento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di realizzazione)	Anche stimabile	NI
Remoto (quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ovvero, potrà accadere solo in situazioni eccezionali).	Anche stimabile	RG

Rilevazione iniziale – misurazione entità accantonamento

30. La **misurazione** degli accantonamenti ai fondi potrebbe **non** concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di **un campo di variabilità di valori**. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.

32. L'**entità dell'accantonamento** ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.

31. In presenza di **polizze assicurative** a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.

Accantonamento, utilizzo e fondi eccedenti

19. Gli **accantonamenti ai fondi rischi e oneri** sono iscritti prioritariamente └ nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

Tutte le volte in cui └ non è attuabile questa correlazione tra la natura dell'accantonamento ed una delle voci alle suddette classi, gli accantonamenti per rischi e oneri sono iscritti alle voci B12 e B13 del conto economico.

44. Al **momento del sostenimento dei costi**, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, └ si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito.

45. Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto └ non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.

47. La rilevazione contabile di una **eccedenza del fondo** dipende dalla natura del rischio o passività a fronte dei quali è stato stanziato l'accantonamento. Se l'eccedenza si origina a seguito del positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di una società, └ l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura, in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione (classe B), l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A 5 “Altri ricavi e proventi”).

Informativa in nota integrativa

49. (...) **Nell'illustrazione della composizione della voce "altri fondi" la nota integrativa fornisce:**

- la descrizione della situazione d'incertezza e l'indicazione dell'ammontare dello stanziamento, relativo alla perdita connessa da considerarsi probabile;
- l'evidenza del rischio di ulteriori perdite, se vi è la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari degli accantonamenti iscritti;
- nel caso di passività potenziali ritenute probabili, ma il cui ammontare non può essere determinato se non in modo aleatorio ed arbitrario, l'indicazione che l'evento è probabile e le stesse informazioni da fornire nel caso di passività potenziali ritenute possibili;
- l'evidenza della possibilità di sostenere perdite connesse alla mancata assicurazione di rischi solitamente assicurati (ad esempio, quando la società decide di auto assicurarsi), ovvero nel caso di indisponibilità di assicurazione;
- l'evidenza delle variazioni dei fondi relative ad accantonamenti che hanno trovato contropartita in voci del conto economico diverse dalle voci B12 e B13.

Informativa in nota integrativa

49. (...) Nel caso di passività potenziali ritenute **possibili**, sono indicate in nota integrativa le seguenti informazioni:

- la situazione d'incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita;
- l'importo stimato o l'indicazione che lo stesso non può essere determinato;
- altri possibili effetti se non evidenti;
- l'indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti legali ed altri esperti, ove disponibili.

Tale informativa non è richiesta per le passività potenziali ritenute **remote**.

CONCLUSIONE: L'esistenza di un'attività potenziale, e quindi la natura ed i fattori d'incertezza che hanno effetto sul verificarsi dell'evento, la stima dell'ammontare se attendibile e l'impatto sul bilancio tenendo conto degli effetti fiscali, vanno evidenziati in nota integrativa, se l'evento è **probabile**. Vi sono tuttavia dei casi in cui l'evidenza è opportuna anche in caso di eventi possibili, sempre che tale evidenza venga effettuata senza condurre il lettore ad errate conclusioni.

OIC 9 Impairment test

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – svalutazione

Il principio contabile Oic 9 tratta della svalutazione per **perdite durevoli di valore** delle immobilizzazioni materiali e immateriali, integrando sul piano tecnico la previsione dell'articolo 2426 n. 3 del Codice civile.

Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società deve considerare la sussistenza o meno dei seguenti **indicatori**:

- a. diminuzione significativa nel corso dell'esercizio del **valore di mercato** di un'attività;
- b. variazioni significative **dell'ambiente tecnologico, di mercato, economico** o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
- c. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro **fair value stimato della società**;
- d. l'**obsolescenza o il deterioramento** fisico di un'attività risulta evidente;
- e. **mancato utilizzo di attività** (impianti, macchinari, attrezzature etc).
- f. nel corso dell'esercizio **si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società**, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata.

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Perdite durevoli

“La definizione di perdita durevole proposta nel principio non implica il fatto che, ai fini della sua rilevazione, la perdita debba essere “definitiva”, ovvero irrecuperabile. Se, infatti, l’applicazione del modello di determinazione del valore recuperabile dovesse indicare un recupero di valore dell’immobilizzazione, la perdita di valore precedentemente addebitata al conto economico deve essere stornata. Ciò in piena coerenza con la formulazione della norma del codice civile, che ammette espressamente l’obbligo di ripristinare la svalutazione qualora siano venuti meno i motivi che avevano indotto a rilevarla”.

Gli indicatori di potenziali perdite durevoli sono due:

- 1) l'esercizio si è chiuso con una **perdita non dovuta a fattori contingenti** e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico;
- 2) si sono verificate **mutazioni nel contesto in cui opera la società**, che lasciano presupporre l'impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente.

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – svalutazione

E' previsto che occorre procedere alla svalutazione qualora **il valore d'iscrizione** risulti superiore al **valore recuperabile** avendo a riferimento **l'unità minima generatrice di flussi**.

Definizioni

Valore recuperabile

è il maggiore tra il suo **valore d'uso** e il suo **valore equo (fair value)**

Valore d'uso

E' determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un'attività lungo la sua vita utile.

Valore Equo (*fair value*)

Il *fair value* è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.

E' dato dal prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione, o dal prezzo in un mercato attivo: se questi mancano, si deve far riferimento alle migliori informazioni disponibili alla data di riferimento del bilancio, tenendo conto anche di recenti transazioni per attività similari effettuate all'interno del medesimo settore industriale.

U.G.C. (unità generatrice di cassa)

E' il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività.


Perdita durevole - verifica

“Il principio propone il modello basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa come paradigma concettuale di riferimento per la determinazione del valore recuperabile delle immobilizzazioni materiali e immateriali, secondo un approccio di universale accettazione e adottato dagli standard setters più importanti a livello globale”.

(...)

“Pertanto, con riferimento al valore d’uso, l’orientamento assunto è stato quello di utilizzare:

- il concetto di valore d’uso inteso come valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’immobilizzazione/UGC per le società che superano i limiti che identificano le cd large companies ai sensi della direttiva contabile europea; (BENCHMARK)
- il concetto di valore d’uso inteso come capacità di ammortamento (pari alla differenza tra ricavi e costi non attualizzati derivanti dall’utilizzo del cespite/CGU oggetto di valutazione) per le società che non superano i predetti limiti” (METODO SEMPLIFICATO).




METODO DELL’ATTUALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI CASSA (METODOLOGIA STANDARD)

- i. PREDISONGO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO;
- ii. STIMO FLUSSI FINANZIARI FUTURI;
- iii. ATTUALIZZO FLUSSI DI CASSA;
- iv. DURATA PIANO: 5 ANNI;

METODO DELLA CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (METODOLOGIA SEMPLIFICATA PER PMI)

- i. PREDISONGO C.E. PROSPETTICO;
- ii. NESSUNA ATTUALIZZAZIONE;
- iii. DURATA PIANO: 5 ANNI;



OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali – Valore d'uso

Per calcolare la svalutazione nelle **imprese di dimensioni minori** in base a quanto prevede l'Oic 9, bisogna fare il seguente calcolo:

Ricavi
- i costi variabili
- i costi fissi
- gli oneri finanziari
A = la capacità d'ammortamento
Gli ammortamenti cespite X
Gli ammortamenti cespite Y
L'ammortamento dell'avviamento
B = Totale ammortamenti
A-B = Risultato netto

!!! Si tratta di un E.B.T. e pertanto tale risultato ricomprende anche gli oneri finanziari ma non le imposte di esercizio.

Fino al 2016 applicabili alle “medie imprese” (cioè le imprese che, per due esercizi consecutivi, non superano nel proprio bilancio due dei seguenti limiti: numero medio dei dipendenti durante l'esercizio 250, attivo 20 milioni di euro e ricavi 40 milioni di euro).

Diversamente, a decorrere dal 2017, tale approccio è destinato soltanto alle società che redigono il **bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese.**

OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali - UGC

“Vale, in particolare, osservare che:


- l'unità generatrice di cassa, nelle società di minori dimensioni, coincide spesso con l'intera società;
- i flussi di reddito, se la dinamica del circolante si mantiene stabile, approssimano i flussi di cassa.

Al ricorrere di queste due condizioni, l'approccio semplificato, che basa la verifica della recuperabilità delle immobilizzazioni sui flussi di reddito prodotti dall'intera società, senza imporre la segmentazione di tali flussi per singola immobilizzazione/UGC, tende a fornire risultati simili all'approccio benchmark”.



Si tratta di un E.B.T. e pertanto tale risultato ricomprende anche gli oneri finanziari ma non le imposte di esercizio.

La capacità di ammortamento



Svalutazione durevole, informativa

L'OIC prevede che nella N.I., in funzione della tecnica applicata, siano fornite le seguenti informazioni:

Tecnica dei flussi finanziari

1. La durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per il calcolo dei flussi di cassa;
2. Il tasso di crescita utilizzato;
3. Il tasso di attualizzazione applicato.

Metodo semplificato

1. La durata dell'orizzonte temporale preso a riferimento per il calcolo dei flussi reddituali;
2. Le modalità che hanno portato a scegliere una UGC diversa dal complesso aziendale.

Svalutazione - fiscalità

Secondo l'art. 109, comma 4, del Tuir un costo può essere portato in deduzione se e nella misura in cui è imputato al C.E. relativo all'esercizio di competenza.

La deduzione delle quote di amm.to è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con il DM 1988.


In questa prospettiva,

- la svalutazione non è deducibile,
- è recuperabile il maggior ammortamento (variazione in diminuzione).

N.B. ricordarsi la conseguente fiscalità differita

La capacità di ammortamento

- >>La società alfa ha un impianto avente un costo di Euro 280.000 ammortizzato per Euro 160.000.- (valore netto 120.000.-.)
- >>Valore d'uso: Euro 108.000.- (quantificato con uno dei due modelli utilizzabili).
- >>Esiste una offerta vincolante di Euro 125.000, a fronte di costi di bonifica per Euro 10.000.-.




1. Valore netto contabile:	euro 120.000.-
2. Valore d'uso:	euro 108.000.-
3. Fair value:	euro 115.000.-
4. Valore recuperabile:	euro 115.000.-
5. L'impianto sarà svalutato	euro 5.000.-

L'attualizzazione dei flussi di cassa

- >>La società Alfa ha rilevato che le condizioni economiche in corso possono far presumere una perdita durevole di valore per i beni amm.li.
- >>La UGC si compone di 3 macchinari (VNC Euro 1.115.586), di un avviamento (VNC Euro 45.000.-) e di spese pluriennali (VNC Euro 20.000.-).
- >>Il valore netto contabile dell'UGC è di Euro 1.180.586.-.
- >>Tasso applicato: 5%

Periodo	Flussi attesi	Fattore attu.ne	Valore atualizzato
T+1	210.000	0,95	199.466
T+2	250.000	0,91	227.464
T+3	278.000	0,86	239.043
T+4	270.000	0,82	221.358
T+5	270.000	0,79	213.255
			1.100.586

Perdita di valore: Euro 80.000.



Perdita durevole di valore

La differenza tra Valore Contabile e Flussi di cassa è pari ad Euro 80.000.-.

Come li attribuisco?

Descrizione	VNC	%
Macchinario A	373.721	33,50%
Macchinario B	423.923	38,00%
Macchinario C	317.942	28,50%
Avv.to ed oneri	65.000	
	1.180.586	
Descrizione	Perdita di valore	%
Perdita valore	80.000,00	
....di cui avv.to	- 65.000,00	100,00%
....di cui Macc.A	- 5.025,00	33,50%
....di cui Macc.B	- 5.700,00	38,00%
....di cui Macc.C	- 4.275,00	28,50%

Prima svaluto
amm.to poi pro
quota gli altri
cespiti

RILEVANZA – Codice civile

f) RILEVANZA – Codice civile

Art. 2423 co. 4 C.c.

*“[4] Non occorre rispettare gli obblighi in tema di **rilevazione, valutazione, presentazione** e informativa quando la loro osservanza abbia effetti **irrilevanti** al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.*

Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

>Oic 13 (Rimanenze) con riferimento all'adozione dei **costi standard e degli altri metodi alternativi** (prezzo al dettaglio e del valore costante) a quelli previsti dal Codice civile

>Oic 16 (Immobilizzazioni) , per l'applicazione dell'aliquota di **ammortamento ridotta alla metà** nell'esercizio di acquisizione del cespite se la quota così ottenuta non si discosta significativamente da quella calcolata a giorni/mesi.

>Oic 16 (Immobilizzazioni) per l'iscrizione in bilancio ad un **valore costante delle attrezzature** industriali e commerciali qualora siano regolarmente rinnovate e complessivamente di scarsa rilevanza rispetto all'attivo di bilancio e quando non si hanno variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione di tali immobilizzazioni materiali. In precedenza punto 12 dell'art. 2426 C.c. ora abrogato.

>Oic 15, Oic 19 e Oic 20 (costo ammortizzato e attualizzato) con riferimento alla valutazione con il **costo ammortizzato** (in ogni caso # di breve termine breve termine - ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi - e in caso di ##di scarso rilievo).

f) RILEVANZA – OIC 11

Rilevanza – OIC 11

36. Un'informazione è **considerata rilevante** quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe **ragionevolmente influenzare le decisioni** prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società.

La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è **giudicata** nel **contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'impresa.

Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

37. Per **quantificare** la rilevanza si tiene conto sia di **elementi qualitativi che quantitativi.**

38. I **fattori quantitativi** prendono in considerazione **la dimensione** degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. **Identificare i** valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario **privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano** i destinatari primari del bilancio.

39. I **fattori qualitativi** di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano **caratteristiche peculiari dell'operazione**, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

f) RILEVANZA – OIC 11

40. Il **comma 4 dell'articolo 2423 del codice civile** prevede che *non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.*

41. Pertanto, il presupposto giuridico dell'**obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa** è rappresentato dalla **decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile**, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile.

42. I principi contabili nazionali **forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie** dei casi in cui è possibile derogare ad una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti. Ad esempio, una società tenuta all'applicazione del criterio del **costo ammortizzato può decidere di non utilizzarlo** per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.

Super ACE

Art. 19, commi da 2 a 7 DL 73/2020

Art. 19, commi da 2 a 7 Dl 73/2020 Super ACE 2021

2. Nel **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020**, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del *comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, è **pari al 15 per cento**. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio **rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta**. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di **5 milioni di euro indipendentemente** dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Art. 19, commi da 2 a 7 DI 73/2020 Super ACE 2021

Per il **2021** ai fini della determinazione dell'ACE, alla **variazione in aumento del capitale proprio (incrementi - decrementi) rispetto a quello esistente** alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020**) è applicabile il rendimento nozionale **del 15%**.

Si applica sull'incremento di capitale proprio verificatosi nell'esercizio 2021, ossia, con riferimento all'utile di esercizio

- Per le **società di capitali**: dell'utile del 2020, destinato a riserva nel 2021,
- Per le **società di persone e le imprese individuali**: dell'utile del 2021.

Art. 19, commi da 2 a 7 DL 73/2020 Super ACE 2021

Relativamente alla super ACE è espressamente previsto che:

- 1) Riguarda il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (quindi **2021**). Dal 2022 i conteggi ritorneranno a essere effettuati con le regole ordinarie;
- 2) L'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al **15 per cento**.
- 3) **gli incrementi del capitale** proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, ossia in generale dall'1.1.2021. Per l'ACE "ordinaria" gli incrementi rilevano invece "pro rata temporis", da momenti differenziati a seconda della tipologia di incremento (ad esempio, dalla data di versamento per i conferimenti in denaro);
- 4) la variazione in aumento del capitale proprio "rileva per un **ammontare massimo di 5 milioni di euro**, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio. per l'ACE "ordinaria" la variazione in aumento del capitale proprio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal bilancio. In tal caso, pertanto, il rendimento nozionale è rappresentato dal minor importo tra la variazione in aumento del capitale proprio e il patrimonio netto. Di fatto il rendimento nozionale, ossia l'importo sul quale applicare il coefficiente del 15%, corrisponde con la variazione in aumento del capitale proprio.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa al citato DL n. 73/2021, **oltre alla Super ACE spettante per il 2021** ai soggetti interessati, con riferimento all'eventuale eccedenza rispetto al predetto limite di € 5 milioni e alla restante parte di variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, **spetta comunque l'ACE "ordinaria"**, determinata **applicando il coefficiente dell'1,3%**.

Super ACE e conteggi per decrementi e riduzioni antielusive

- Nel calcolo Ace 2021, i decrementi e le riduzioni antielusive dell'anno **si sottraggono prioritariamente dalle ricapitalizzazioni soggette ad aliquota maggiorata** (Telefisco 2022 e istruzioni dichiarazioni dei redditi).
- L'applicazione del tetto di 5 milioni alla variazione “netta” di capitale, cioè **all'importo che risulta dopo riduzioni e sterilizzazioni**, le quali finiscono per colpire innanzitutto l'eccedenza sopra soglia che sarebbe slittata nell'Ace ordinaria. Ciò rende l'interpretazione ministeriale meno penalizzante (Telefisco 2022 e istruzioni dichiarazioni dei redditi).

Super ACE e Rivalutazione

- Lo stanziamento di quote di ammortamento sui maggiori valori **determina un corrispondente transito della riserva di rivalutazione dal gruppo delle riserve di utili non disponibili (derivanti da processi valutativi) a quello delle poste formate con utili «realizzati», con il conseguente computo ai fini della base Ace (Telefisco 2022).**
- La quota di ammortamento stanziata nel 2021 “libera” a questi fini una quota parte di riserva che, nei limiti della soglia di 5 milioni, può essere conteggiata per la super Ace 15 per cento.
- Per la parte eccedente, la riserva liberata sarà agevolata all’1,3 per cento. Il transito, va sottolineato, ha un impatto puramente extracontabile, cioè non comporta alcuna riclassificazione o ridenominazione della posta nello stato patrimoniale.

COME PROCEDERE

In primo luogo, si deve stabilire **l’ammontare della rivalutazione che è divenuto «utile realizzato» per effetto dell’ammortamento.** Non rileva, come affermato nella risposta 889/2021, l’importo dedotto fiscalmente, **ma soltanto quello iscritto nel conto economico.**

Super ACE e Rivalutazione - CALCOLO

Occorre stabilire l'ammontare della rivalutazione che è divenuto «utile realizzato» per effetto dell'ammortamento. Non rileva, come affermato nella risposta 889/2021, l'importo dedotto fiscalmente, ma soltanto quello iscritto nel conto economico.

Le imprese che hanno imputato la rivalutazione all'attivo calcolano l'importo moltiplicando il maggior valore per il coefficiente di ammortamento

ESEMPIO 1 - Rivalutazione imputata all'attivo

Alfa Spa ha operato, nel bilancio al 31/12/2020, la rivalutazione di un fabbricato per 1.500.000 euro.

Costo storico ante: 1.700.000; Incremento 1.500.000; Costo storico post: 3.200.000.

Fondo amm.to ante: 1.674.500 euro; Decremento 0; Fondo amm.to post: 1.674.500 euro.

Il coefficiente di ammortamento è il 3 per cento.

Si ha avuto un incremento di costo storico su cui incidono gli ammortamenti del 46,87%.

Nel conto economico 2021, la quota di ammortamento sarà pari a 96.000 euro, di cui 45.000 (3% di 1.500.000) (o 46,87% dell'amm.to) riferiti alla rivalutazione (quota rilevante ai fini della liberazione della riserva).

L'importo della riserva che si considera "realizzato" e dunque rilevante per l'Ace è pari a $(45.000 \times 97\%) = 43.650$

La super-Ace corrispondente è pari a $(43.650 \times 15\%) = 6.547$

Super ACE e Rivalutazione - CALCOLO

Se invece si era portata la **rivalutazione a riduzione del fondo**, mantenendo il medesimo coefficiente percentuale, la quota da considerare è solo quella che si genera dopo aver ultimato l'ammortamento sul costo storico. Se l'ammortamento era già terminato entro il 2020, tutta la quota 2021 è rilevante. Diversamente, si dovrà attendere l'anno in cui comincerà a transitare a conto economico il nuovo valore. Più in generale, la quota da assumere nel calcolo è data dalla differenza tra l'ammortamento 2021 dei cespiti rivalutati e quello che si sarebbe generato in assenza di rivalutazione.

ESEMPIO 2 - Rivalutazione imputata al fondo ammortamento

Alfa Spa ha operato, nel bilancio al 31/12/2020, la rivalutazione di un fabbricato per 1.500.000 euro.

Costo storico ante: 1.700.000; Incremento 0; Costo storico post: 1.700.000.

Fondo amm.to ante: 1.674.500 euro; Decremento 1.500.000; Fondo amm.to post: 174.500 euro.

Il residuo da ammortizzare dell'amm.to prima della rivalutazione è pari a euro 25.500

Il coefficiente di ammortamento è il 3 per cento.

La quota di ammortamento 2021 resta invariata rispetto al 2020 ed è pari a $(1.700.000 \times 3\%) = 51.000$

Questa quota di 51.000 euro è riferita al costo storico per 25.500 euro (pari al residuo da ammortizzare ante rivalutazione) e alla rivalutazione per ulteriori 25.500 euro.

L'importo della riserva che si considera "realizzato" e dunque rilevante per l'Ace è pari a $(25.500 \times 97\%) = 24.735$

La super-Ace corrispondente è pari a $(24.735 \times 15\%) = 3.710$

Modalità di fruizione della Super ACE

3. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 2 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 2, può essere alternativamente fruita tramite **riconoscimento di un credito d'imposta** da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli *articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 7, secondo le modalità stabilite al comma 6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

L'ACE "innovativa", oltre alla deduzione dal reddito, è prevista la possibilità di richiedere il riconoscimento della stessa **sotto forma di credito d'imposta**.

L'ACE "ordinaria" è usufruibile invece esclusivamente tramite una deduzione dal reddito complessivo netto.

In particolare il **credito d'imposta**:

- è individuato applicando al rendimento nozionale le **aliquote IRES / IRPEF in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2020**;
- può essere utilizzato, **previa specifica comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, dal giorno successivo a quello di:
 - **avvenuto versamento del conferimento in denaro**;
 - **rinuncia / compensazione di crediti**;
 - **delibera dell'assemblea di destinare**, in tutto o in parte, **a riserva l'utile di esercizio**.

Come evidenziato anche nella citata Relazione illustrativa, ai fini della determinazione delle variazioni in aumento da confrontare con l'importo degli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta o con la variazione 2021, **non rileva il limite del patrimonio netto risultante dal bilancio**, "*in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio*".

Utilizzo del credito d'imposta

In caso di scelta per la fruizione dell'ACE "innovativa" nella forma di credito d'imposta lo stesso può essere:


- utilizzato in **compensazione** nel mod. F24, senza limiti di importo;
- **chiesto a rimborso**;
- **ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti**. Il cessionario utilizza quanto ricevuto con le stesse modalità previste per il soggetto cedente e risponde solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.

Il credito d'imposta:

- non è **produttivo di interessi**;
- **va indicato nel mod. REDDITI**;
- **non concorre alla formazione** del reddito d'impresa ai fini IRES e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Adempimenti richiesti per la fruizione del credito

La scelta per l'utilizzo dell'ACE "innovativa" in forma di credito d'imposta richiede la presentazione di un'**apposita comunicazione** all'Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono demandate ad un apposito Provvedimento della stessa Agenzia.



Deducibilità Interessi passivi – Direttiva Atad

Soggetti Ires – art. 96 Tuir

Il D.Lgs. n. 142/2018, artt. 1 e 13, emanato in attuazione della Legge n. 163/2017, di recepimento della Direttiva UE 2016/1164 (**ATAD 1**), ha completamente riscritto l'articolo 96 del T.U.I.R. che disciplina i criteri di deducibilità degli oneri finanziari delle società di capitali e degli altri contribuenti soggetti all'IRES.

In particolare:

- L'art. 1 del Dlgs 142/2018 riscrive il testo dell'art. 96 del Tuir
- L'art. 13 del Dlgs 142/2018 definisce le norme transitorie

L'art. 13. del Dlgs 142/2018 prevede che «1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I **si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018**».

Ambito oggettivo della norma - Art. 96 co. 1 e 3 del Tuir

- 1) Il comma 1 del nuovo art. 96 stabilisce, ribaltando quanto previsto in precedenza, che **le regole del Roi si applicano anche agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati inclusi nel costo dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 110 del Tuir.** Stesso regime per gli interessi compresi nel **valore delle rimanenze dei beni secondo corretti principi contabili**, che erano esclusi sino al 2018 (si veda la ris. 3/DPF/2008), ma diventano rilevanti dal 2019.

La relazione precisa che «ciò comporterà la verifica della deducibilità degli interessi passivi nell'anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati; con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata fatta la capitalizzazione».

Ambito oggettivo della norma - Art. 96 co. 1 e 3 del Tuir

- 2) le regole si applicano agli **interessi passivi e attivi, nonché agli oneri e ai proventi finanziari** assimilati, **che sono qualificati come tali dai principi contabili a condizione che detta qualificazione sia confermata dai decreti attuativi del principio di derivazione rafforzata.**

In forza di quest'ultima condizione, non rientreranno nella disciplina dell'art. 96, ad esempio, gli interessi impliciti sui **finanziamenti infruttiferi (o a tassi inferiori al mercato) effettuati da società controllanti a controllate con finalità di rafforzamento patrimoniale.** L'interesse calcolato a tassi di mercato viene iscritto in questo caso nel conto economico con contropartita, rispettivamente, il valore della partecipazione e una riserva di patrimonio netto, ma l'art. 5, comma 4-bis, del Dm 8 giugno 2011 prevede per tali componenti reddituali una deroga alla derivazione rafforzata.

Ambito oggettivo della norma - Art. 96 co. 1 e 3 del Tuir

- 3) La rilevanza degli interessi richiede poi che essi derivino da una **operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa.**

Entrano così nella disciplina dell'art. 96, a differenza di quanto avveniva fino al 2018, **gli oneri e i proventi derivanti da debiti di natura commerciale** laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia in quanto espliciti (interessi di dilazione), sia in quanto impliciti e scorporati in base ai principi contabili.

Meccanismo - Art. 96 co. 1 e 2

Gli interessi passivi:

1. sono prioritariamente ed integralmente deducibili fino a concorrenza della sommatoria degli **interessi attivi** di competenza del periodo di imposta e di quelli riportati da esercizi precedenti. La novità sta nel fatto che, qualora gli interessi attivi di un anno superino quelli passivi e non vi siano eccedenze di interessi passivi da anni precedenti, **la differenza positiva è riportabile in avanti senza limite temporale**, cosa che non avveniva in passato.
2. Per la parte che eccede, in linea con il passato, sono deducibili **nei limiti del 30%** del cosiddetto Rol. e di quelli riportati da esercizi precedenti. La novità sta nel fatto che il Rol di periodi d'imposta precedenti, cosa che non avveniva in passato, ha validità di 5 anni e l'utilizzo avviene, considerando, per primo il Rol dell'esercizio e poi quelli degli anni precedenti con la regola Fifo (a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente).

Definizione di Rol - Art. 96 co. 4

«4. Per risultato operativo lordo della gestione caratteristica si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere A) e B), con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti».

- il Rol viene quindi determinato tenendo conto delle **variazioni fiscali previste dal Tuir**, comprese quelle temporanee.
Nel calcolo del nuovo Rol fiscale, ad esempio, i costi dei telefoni si considereranno all'80% e i compensi agli amministratori solo quando pagati.
- E' dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione, senza tener conto, tra questi ultimi, **degli ammortamenti e dei canoni di locazione finanziaria. Non viene più prevista l'esclusione ai fini del conteggio in esame dei proventi e degli oneri derivanti trasferimenti di azienda** che dunque rileverano.

Riportabilità – art. 96 co. 5, 6 e 7.

- **Interessi passivi. CONTINUITA' CON IL PASSATO.** Gli interessi passivi che eccedono la somma degli interessi attivi di periodo e precedenti, che superano il 30% del Rol, **sono riportati a nuovo senza limite temporale.**
Saranno deducibili dal reddito dei successivi periodi d'imposta, in caso di capienza di:
 - Interessi passivi
 - Rol 30%Dopo aver dedotto gli interessi passivi di periodo.
- **Interessi attivi. NOVITA'.** Gli interessi attivi di un anno che superano quelli passivi (e non vi siano eccedenze di interessi passivi da anni precedenti), **la differenza positiva è riportabile in avanti senza limite temporale.** Cosa che non avveniva in passato.
- **ROL. NOVITA'.** Il 30% del Rol supera l'importo degli interessi passivi di periodo (al netto di quelli attivi) e di quelli pregressi, l'eccedenza è **riportabile a nuovo ma non oltre il quinto esercizio.** Viene dunque meno dal 2019 la riportabilità temporalmente illimitata delle eccedenze di Rol.
Si considererà, per primo il Rol dell'esercizio e poi quelli degli anni precedenti con la regola Fifo (a partire da quello relativo al periodo d'imposta meno recente – co. 2).

Norma transitoria - Riportabilità delle posizioni pregresse

- **Eccedenze di Interessi passivi. CONTINUITA'.** Sono riportabili in avanti e si uniscono a quelle che si formano dal 2019 e possono dunque generare deduzioni secondo il nuovo meccanismo. Le norme transitorie “salvano” quindi le eccedenze di interessi passivi indeducibili risultanti al termine del periodo 2018 («al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018»).
- **Eccedenze di ROL. DISCONTINUITA'.** Non sono riportabili in avanti, salvo che per compensare interessi su prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016, purché non successivamente modificati. Si vengono quindi a formare due eccedenze di Rol:
 - quelle formatesi dal 2019 riportabili senza vincoli di utilizzo per 5 anni
 - quelle formatesi al termine del periodo d'imposta 2018, utilizzabili per compensare interessi su prestiti stipulati fino al 17 giugno 2016.

Norma transitoria – Passaggio da Rol contabile a Rol fiscale

NON SI TIENE CONTO di quei componenti iscritti fino al bilancio 2018 che assumono **rilevanza fiscale a partire dall'esercizio 2019**. (Es. plusvalenze rateizzate; compensi amministratori)

CONCORRONO AL CALCOLO DEL ROL SECONDO L'IMPORTO CONTABILE i componenti reddituali contabilizzati a partire dal periodo di imposta 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti (Es. sopravvenienze attive o passive)

Interessi passivi progetti infrastrutturali – art. 96 co. 8, 9, 10 e 11.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 **non si applicano** in relazione agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati che presentano **tutte** le seguenti caratteristiche:

- a) sono relativi a prestiti, utilizzati per finanziare un **progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, che non sono garantiti né da beni appartenenti al gestore del progetto infrastrutturale pubblico** diversi da quelli afferenti al progetto infrastrutturale stesso né da soggetti diversi dal gestore del progetto infrastrutturale pubblico;
- b) il **soggetto gestore del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine è residente, ai fini fiscali, in uno Stato dell'Unione europea;**
- c) i **beni utilizzati** per la realizzazione del **progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine** e quelli la cui realizzazione, miglioramento, mantenimento costituiscono oggetto del progetto **si trovano in uno Stato dell'Unione europea.**

9. Se il **progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine** è caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto alle altre attività e passività del gestore o il prestito utilizzato per finanziare tale progetto è rimborsato esclusivamente con i flussi finanziari attivi generati dal progetto stesso, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione patrimoniale o su quelli destinati esclusivamente al finanziamento del progetto e rimborsati solo con i flussi generati da esso. Negli altri casi, gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui al comma 8 sono determinati moltiplicando l'ammontare complessivo degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati per il rapporto tra l'ammontare di ricavi o l'ammontare di incremento delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione derivante dalla realizzazione del progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine e l'ammontare complessivo di ricavi o di incremento delle rimanenze.

10. Qualora si applichi il comma 8, **il risultato operativo lordo della gestione caratteristica è determinato senza tenere conto del valore e dei costi della produzione afferenti al progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.**

11. Ai fini dei commi da 8 a 10:

- a) per **progetto infrastrutturale pubblico** a lungo termine si intende il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della Parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) nel caso di **costituzione di una società di progetto strumentale** alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale medesimo sono integralmente deducibili gli interessi passivi e oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto anche qualora assistiti da garanzie diverse da quelle di cui al comma 8, lettera a) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50(2).

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi assicurativi.

Intermediari finanziari, imprese di assicurazione, società capogruppo di gruppi assicurativi – art. 96 co. 12.

12. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 non si applicano agli **intermediari finanziari**, alle **imprese di assicurazione** nonché alle **società capogruppo di gruppi assicurativi**.

13. Gli interessi passivi sostenuti dalle **imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi**, nonché dalle società di gestione dei **fondi comuni d'investimento e dalle società di intermediazione mobiliare** di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare.

Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti è integralmente deducibile sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti di cui al primo periodo partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al secondo periodo nella dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.

Consolidato nazionale – art. 96 co. 14.

14. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, **l'eventuale eccedenza di interessi passivi** ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto, ad esclusione di quella generatasi in periodi d'imposta anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale, può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta:

- a) una quota eccedente di cui al comma 7 [**ROL**], anche riportata da periodi d'imposta precedenti, purché non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale;
- b) una eccedenza di **interessi attivi** e proventi finanziari assimilati di cui al comma 1, lettere a) e b), purché nel secondo caso si tratti di eccedenza di interessi attivi e proventi finanziari assimilati riportata da periodi d'imposta non anteriori all'ingresso nel consolidato nazionale.

Indeducibilità specifiche – art. 96 co. 15.

15. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste

- dall'articolo 90, comma 2, **[immobili patrimonio]** e
- dall'articolo 110, comma 7 **[costi paradisiaci]**, del presente testo unico e
- dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle **società cooperative**

Deduzione degli interessi immobili patrimonio – art. 1 co. 35 L 244/2007

L'art. 1, co. 35, L. 244/2007 ha introdotto una norma di interpretazione autentica secondo la quale «tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'art. 90 del Testo unico delle imposte sui redditi (...) non si comprendono gli **interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione** degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica».

Quindi:

- Gli **interessi di finanziamento**, non rientrano tra i costi relativi agli immobili indeducibili in modo assoluto (secondo la discussa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate – C.M. 6/E/2006) ma seguono le ordinarie regole di deducibilità degli oneri finanziari, compreso, dal 2008 per i soggetti Ires, il tetto dato dal 30% del Rol (art. 96, Tuir).
- Gli **interessi di funzionamento** relativi ai beni patrimonio, sono indeducibili per legge.

Deduzione degli interessi immobili patrimonio – art. 1 co. 35 L 244/2007

La C.M. 19/E/2009 ritiene che con il termine «acquisizione» il Legislatore abbia inteso riferirsi non solo agli interessi passivi sostenuti in relazione:

- ai **finanziamenti accesi** per l'«**acquisto**» di tali immobili (i.e. interessi sostenuti sui mutui contratti per l'«acquisto» degli immobili-patrimonio), ma anche
- agli interessi passivi relativi a **finanziamenti stipulati** per la «**costruzione**» degli stessi (i.e. interessi sostenuti in dipendenza di mutui accesi per la «costruzione» degli immobili- patrimonio).

Deduzione degli interessi per le immobiliari di gestione – art. 1 co. 36 L 244/2007

Art. 1, comma 36, della Legge 24/12/2007, n.244

«1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa,

~~ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.~~

~~Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati»~~

Comma modificato **dall'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 142/2018** con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

A norma **dell'art. 1, comma 7, L. 30 dicembre 2018, n. 145**, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizioni di cui al presente comma.

Interessi su finanziamenti garantiti da ipoteca

L'art. 1, co. 36, L. 244/2007 prevede che non rilevano ai fini dell'articolo 96 del Tuir (**e sono, pertanto, integralmente deducibili**) gli «*interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione*».

Stando alla *ratio* della norma, la C.M. 37/E/2009 ritiene che:

- l'ambito soggettivo è limitato alle cd. «**immobiliari di gestione**» (per la definizione di immobiliari di gestione si veda R.M. 323/E/2007);
- con la locuzione «*interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione*», il Legislatore faccia riferimento sia agli **immobili patrimoniali** che agli **immobili strumentali per natura**, purché destinati all'attività locativa, non essendo determinante la natura dell'immobile posto a garanzia dell'impegno assunto;
- il mutuo ipotecario abbia ad oggetto gli **stessi immobili** successivamente destinati alla locazione;
- riguarda gli interessi passivi corrisposti sia per l'**acquisto** che per la **costruzione**;
- nel rispetto del principio di equivalenza tra acquisto diretto e contratto di leasing, la piena deducibilità degli interessi si applica anche nel caso in cui gli immobili, oggetto di locazione, sono detenuti in virtù di un **contratto di leasing**.

Sintesi immobili

<p>(art. 1, co. 36, L. 244/2007) Interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione</p>	INTERAMENTE DEDUCIBILI
<p>(art. 96, co. 15, Tuir) Interessi passivi di funzionamento su beni patrimonio (art. 90, co. 2 del Tuir)</p>	INTERAMENTE INDEDUCIBILI
<p>Interessi passivi di finanziamento su beni patrimonio (art. 90, co. 2 del Tuir) (art. 1, co. 35, L. 244/2007) e altri interessi passivi inerenti</p>	SOGGETTI IRPEF: INTERAMENTE DEDUCIBILI SOGGETTI IRES: DEDUCIBILI NEI LIMITI DELL'ART. 96

Manzanalori Associati
STUDIO COMMERCIALISTI

LimaRe
SOCIETA' REVISIONE

ROVERETO

Via S. Maria, 55 T 0464.420613
38068 Rovereto F 0464.458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986
37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821
20145 Milano F 02.48197197

www.LimaRe.it Re
www.manzana.it VII